GM/AG

Rellinzona

15 novembre 2022

Ufficio del medico cantonale via Dogana 16 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 40 02

telefono +41 91 814 40 02 fax +41 91 814 44 46 e-mail dss-umc@ti.ch web www.ti.ch/med

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento della sanità e della socialità Divisione della salute pubblica

Il Medico cantonale

Direttiva concernente l'esclusione dall'ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

del 15 novembre 2022

visti gli articoli 30-40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);

visti gli articoli 26, 28, 33 lettere c) e d), 42, 43 e 44 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

considerata l'importanza della prevenzione di alcune malattie tramite le vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale svizzero;

considerata l'esigenza di garantire una corretta igiene nelle classi e nei locali quale misura utile a limitare la diffusione delle malattie trasmissibili; sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente direttiva:

Art. 1

¹La presente direttiva indica le malattie che impongono l'esclusione dalla scuola pubblica e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie residenziali per motivi di salute pubblica.

²Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue:

- scolare: tutte le scuole dalla scuola dell'infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l'ambito extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l'inizio della scuola dell'infanzia;
- prescolare: gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell'inizio della scuola dell'infanzia:
- colonie: le colonie residenziali e la scuola fuori sede.

³In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell'ottica del buon funzionamento dell'istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile solo quando lo stato di salute lo consente.

Art. 2

L'esclusione è disciplinata secondo l'allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).

Art. 3

¹Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi, manipiedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un'assenza.



²Alcune malattie per le quali non è prevista l'esclusione richiedono l'informazione alle persone entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate a contattare il proprio medico:

- infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza;
- infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza;
- rosolia: donne in gravidanza;
- varicella: donne in gravidanza, persone immunosoppresse.

Art. 4

L'esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.

Art. 5

¹Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili. ²La decisione ultima compete al medico scolastico.

³Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6

Le direttive e le raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

Art. 7

La direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019 è abrogata.

Art. 8

La presente direttiva, unitamente all'allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022.

Il Medico cartonale

Giorgio Merla

Comunicazione:

- medici scolastici
- medici con libero esercizio nel Cantone
- Ordine dei medici del Cantone Ticino
- Ente ospedaliero cantonale
- Associazione delle cliniche private
- Direzioni dipartimentali DSS e DECS
- Direzioni e Uffici interessati della Divisione della salute pubblica e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie
- Direzioni e Sezioni interessate della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale
- Sezione amministrativa del DECS



- Ufficio del medico del personale
- scuole pubbliche e private parificate e non parificate del Cantone Ticino
- Direzione dell'Università della Svizzera italiana (USI)
- Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
- Comuni del Cantone Ticino per il tramite della Sezione degli enti locali
- Associazione delle strutture d'accoglienza per l'infanzia della Svizzera italiana (ATAN)
- Conferenza cantonale dei genitori

Allegato
Elenco delle malattie trasmissibili che richiedono l'esclusione

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene¹
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata	in ambito prescolare e colonie
Epatite A ² (Virus dell'epatite A, HAV)	Scolare Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione di 5 giorni dall'inizio della diarrea acuta o dell'ittero - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione di 5 giorni dall'inizio della diarrea acuta o dell'ittero	- Per i contatti stretti, a partire da 1 anno di età, il vaccino contro l'epatite A può essere proposto come prevenzione secondaria durante i 7 giorni successivi all'esposizione	Misura 1 Misura 2 Misura 3
Gastroenteriti (es. Shigella, Campylobacter, Norovirus, Adenovirus, Rotavirus, Salmonella, Amibiasi, Giardia)	Scolare Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta	Nessuna esclusione	Misura 1 Misura 2 Misura 3
Infezione cutanea da MRSA comunitario (staphylococcus aureus resistente alla meticillina)		Nessuna esclusione	Nessuna misura
nfezione invasiva da meningococco² Neisseria meningitidis)	Esclusione Rientro possibile 24 ore dopo l'inizio del trattamento o dopo formulazione di diagnosi alternativa	Nessuna esclusione - Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto con il caso indice in accordo con l'Ufficio del medico cantonale e secondo le raccomandazioni	Nessuna misura



Malattia	Durata dell'esclusione	Misure d'igiene1	
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata dell'Ufficio federale della	in ambito prescolare e colonie
		sanità pubblica	
Morbillo ² (<i>Morbillivirus</i>)	4 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione per le persone vaccinate con due dosi	Nessuna misura
(MOrbillivirus)		Per le persone non vaccinate: - Esclusione per 21 giorni dall'ultimo contatto con il caso indice	
		- Rientro possibile dopo la vaccinazione post- esposizione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice	,es
		Per le persone vaccinate solo con 1 dose:	
		- Esclusione per 21 giorni dall'ultimo contatto con il caso indice	
		- Rientro possibile subito dopo la somministrazione della seconda dose	
Pertosse	Scolare Nessuna esclusione (lo stato di	Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi	Nessuna misura
(Bordetella pertussis)	salute è il responsabile di una eventuale assenza) Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi - 5 giorni dall'inizio della terapia antibiotica - 21 giorni senza terapia antibiotica In tutti gli ambiti (scolare, prescolare e colonie) la persona malata deve evitare i contatti con: - i bambini di età inferiore ai 6 mesi e i loro famigliari - le donne incinte al terzo trimestre - gli adulti in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi	Persone in contatto stretto che presentano sintomi: alla comparsa dei sintomi respiratori fino al 21° giorno dopo l'ultimo contatto con la persona malata si applicano le stesse misure previste per il caso indice fino all'esclusione formale della diagnosi. Se la pertosse è esclusa seguire quanto previsto per le persone in contatto stretto che non presentano sintomi: Persone in contatto stretto che non presentano sintomi: Profilassi antibiotica per i contatti stretti con il caso indice risalenti fino a 21 giorni, unicamente se sono:	Dichiarazione obbligatoria in caso di focolaio (≥ 2 casi) Dichiarazione obbligatoria se il caso è in una struttura d'accoglienza con bambini di meno di 6 mesi
	17	- bambini di età inferiore ai 6 mesi che non hanno ricevuto due dosi di	

Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene1
	Misure per il caso indice	Misure applicabili per le	in ambito
	(persona ammalata) in ambito	persone a contatto con la	prescolare e
	scolare, prescolare e colonie	persona ammalata	colonie
	scolare, prescolare e colonie	vaccino contro la pertosse - donne incinte non immuni al terzo trimestre - adulti non immuni in contatto famigliare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi - Valutare la necessità di accelerare la vaccinazione nei bambini di età inferiore ai 6 mesi o di recuperarla per le donne incinte non immuni al terzo trimestre e per gli adulti non immuni in contatto famigliare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi	COIOTIC
		Scuola dell'infanzia e scuola elementare In presenza di almeno due casi confermati nella stessa classe, informare il medico scolastico che valutera eventuali misure	
0	0 1	Nessuna esclusione, ma	Prescolare
Scabbia	Scolare	rispetto delle misure standard	Misura 1
(Sarcoptes scabiei)	Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza)	d'igiene	Misura 3
	Prescolare e colonie 24 ore dall'inizio della terapia	In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle misure complementari per i contatti secondo le raccomandazioni del Medico cantonale	In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle ulteriori misure di disinfezione secondo le raccomandazioni
×	= 3		del Medico cantonale
Tifo	Scolare	Nessuna esclusione	Misura 1
addominale/paratifo ²	Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una	*	Misura 2 Misura 3
(Salmonella typhi e	eventuale assenza)		
S. paratyphi)	Prescolare e colonie		
e. parasypinj	- Bambino: se nella struttura d'accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le		



Malattia	Durata dell'esclusione		Misure d'igiene1
	Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie	Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammaiata	in ambito prescolare e colonie
	esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta		
Tubercolosi polmonare aperta²	Esclusione e riammissione secondo le disposizioni specifiche del Medico cantonale	Nessuna esclusione Indagine ambientale svolta dalla Lega polmonare ticinese	Nessuna misura
(Mycobacterium tuberculosis)			v

Note

1

Misura 1: applicazione rigorosa delle misure standard d'igiene, in particolare il lavaggio delle mani con il

Misura 2: uso dei guanti monouso al cambio del pannolino in un bambino sintomatico

Misura 3: rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione locali, oggetti e giochi

2 Malattia a dichiarazione obbligatoria, vedi pagina Internet "Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria" dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

